



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

**SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI**

**Proposta nr. 168 del 25/07/2014 -
Determinazione nr. 1908 del 25/07/2014**

OGGETTO: Reg.to CE 1013/2006. Consenso alla spedizione di rifiuti in Ungheria, impianto Duna Drava di Vac. Società BPS srl, via Nazionale, 140, 23821 ABBADIA LARIANA (LC). Notifica IT 016856.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Esaminate le seguenti circostanze di fatto

- La Società Società BPS srl, via Nazionale, 140, 23821 ABBADIA LARIANA (LC), intende spedire in Ungheria rifiuti provenienti dall'impianto di gestione rifiuti della Società GEONOVA Spa con sede legale a Treviso (TV), ubicato in Comune di San Vito al Tagliamento, Via Carnia 9, ed in tal senso ha presentato in data 27 marzo 2014 i documenti per la notifica in base al Reg.to 1013/2006, in qualità di intermediario avendo stipulato con la società GEONOVA apposito contratto in data 18 febbraio 2014;
- il numero della notifica è **IT 016856**;
- la notifica è relativa al recupero (R1) di **5.000 Mg** (tonnellate) di rifiuti individuati dal Codice di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti 19.12.12 (Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti), non presente nell'allegato VIII della Convenzione di Basilea, per i quali sono previsti n. 204 trasporti su strada;
- la notifica ha i requisiti previsti dall'art. 13 del Reg.to 1013/2006 che disciplina la “notifica generale”;
- il sito di destinazione è l'impianto DUNA DRAVA CEMENT K.F.P. Kohidpart dulo 2, Vac, H-2600, HUNGARY
- il tragitto comunicato interessa esclusivamente i territori dell'Italia, della Slovenia e dell'Ungheria;
- il trasportatore indicato nei documenti di notifica è OBERON TRANS Kft, 2030, Erd, Radnai u.64, Hungary;
- con nota di data 1° aprile 2014 (prot.27803), la scrivente Autorità ha spedito la notifica, secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1013/2006,

all'Autorità di destinazione ed a quella di transito;

- l'Autorità di destinazione, con nota dell'8 maggio, qui pervenuta in data 22 maggio, ha chiesto al notificatore integrazioni della documentazione, assegnando un termine di trenta giorni dal ricevimento;
- l'Autorità di transito, Ministero dell'Ambiente della Repubblica di Slovenia, con nota del 19 giugno 2014, pervenuta il 20 dello stesso mese ha chiesto integrazioni documentali alla notifica un termine di trenta giorni dal ricevimento;
- l'Autorità di destinazione ha fatto pervenire in data 16 luglio 2014 il consenso alla spedizione, anche in lingua inglese, che risulta datato 23 giugno 2014;
- La data della conferma di ricevimento risulta il 28 aprile 2014, ma tale conferma è giunta unitamente al consenso in data 16 luglio 2014;

Tenuta presente e applicata la seguente normativa:

- REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- REGOLAMENTO (CE) N. 669/2008 DELLA COMMISSIONE, del 15 luglio 2008, che integra l'allegato IC de regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- documento elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti della Provincia, aggiornamento 24.07.2008, disponibile sul sito web della Provincia che, a partire dall'allegato II, parte 1, del Reg.to 1013/2006 espone le informazioni ed i documenti che devono essere contenuti nella notifica;
- Dlgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (parte IV);
- Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 settembre 1998, n. 370, "Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti"
- art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- determina dirigenziale n. 3159 del 23 dicembre 2013 con la quale è stata attribuita la titolarità della Posizione Organizzativa del Servizio Tutela del suolo e rifiuti allo scrivente Ing. Paolo Verardo;
- determinazione n. 1565 del 24/06/2010 con la quale la società GEONOVA Spa è stata autorizzata alla gestione dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi ubicato a San Vito al Tagliamento, via Carnia, 9;
- art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

per la seguente motivazione:

I documenti, le informazioni e le dichiarazioni che corredano la notifica dimostrano l'esistenza dei requisiti e condizioni previsti dal Regolamento CE 1013/2006, in particolare il contratto tra notificatore e impianto di destinazione (art.5) e le autorizzazioni degli impianti coinvolti nella spedizione.

La Società Società BPS srl risulta iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali, sezione Lombardia, per categoria 8 (intermediari); dal 12 aprile 2012;

La notifica è conforme alla normativa e non vi sono motivi per sollevare obiezioni a norma dell'art. 12 del Regolamento 1013/2006;

Si ritiene opportuno stabilire la condizione, in base all'art. 10, comma 1, lettera a) del medesimo Regolamento, di decadenza del consenso nell'ipotesi che l'impianto di trattamento dei rifiuti della Società Geonova Spa, per qualsiasi motivo, risulti privo dell'autorizzazione alla gestione;

In base al Regolamento 1013/2006 le Autorità interessate dispongono di trenta giorni dalla data della conferma di ricezione della notifica per prendere una decisione sulla stessa che in questo caso, tenuto conto del tardivo invio da parte dell'autorità ungherese, deve essere presa entro il 15 agosto 2014;

D E T E R M I N A

come segue la propria decisione:

1. E' concesso alla BPS srl, di Abbadia Lariana (LC) il consenso alla spedizione in argomento di cui alla notifica n. **IT 016856** relativa al trasporto in Ungheria, presso l'impianto **Duna Drava Cement Kfp di Vac**, a fini di recupero (R1) di **5.000 Mg (t)** di rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti presso l'impianto della Società Geonova Spa, in via Carnia 9 a San Vito al Tagliamento, individuati dal Codice di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti **19.12.12**, non presenti nell'allegato VIII della Convenzione di Basilea, come in premessa indicato, per la quale sono previsti 204 trasporti su strada.
2. il consenso alla spedizione è valido sino al **22 giugno 2015**, in conformità a quanto indicato nell'atto di consenso dell'autorità di destinazione e riportato nel documento di notifica;
3. il presente consenso decade se non esistono o vengono meno gli atti di consenso dell'autorità ungherese di destinazione e quello, anche in forma tacita, dell'autorità slovena di transito;
4. **in base all'art. 10, comma 1, lettera a) del Regolamento 1013/2006** è posta la seguente condizione: il presente consenso decade se, per qualsiasi motivo, viene meno l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di trattamento rifiuti della Società Geonova Spa;
5. sono stabilite le **seguenti condizioni riferite al trasporto, in base all'art. 10, comma 2, del Reg.to 1013/2006:**
 - a. le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano devono essere iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del Dlgs 152/2006;
 - b. qualsiasi incidente o danno durante il trasporto deve essere segnalato immediatamente alle competenti autorità previste dal Regolamento;
 - c. i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza, redatte nelle lingue

- degli Stati membri interessati, da seguire in caso di pericolo o incidenti;
- d. per l'utilizzo di trasportatori diversi da quelli indicati in premessa (OBERON TRANS Kft, 2030, Erd, Radnai u.64, Hungary) ed elencati nei documenti di notifica dovrà essere ottenuto il preventivo consenso delle autorità interessate;
 - e. eventuali variazioni del percorso stabilito devono essere segnalate alle autorità competenti, almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per la spedizione;
 - f. non è permesso lo stoccaggio intermedio dei rifiuti lungo il percorso di trasporto segnalato.
6. sono stabilite le **seguenti condizioni riferite alla garanzia finanziaria, in base all'art. 10, comma 3, del Reg.to 1013/2006**:
- a. BPS srl dovrà costituire garanzia finanziaria o assicurazione equivalente al più tardi quando ha inizio la spedizione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Reg.to CE 1013/2006, secondo le disposizioni di cui al DM 370/98.
 - b. Il presente consenso si intende revocato qualora, per qualsiasi motivo, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente, non dovesse essere valida.
7. sono stabiliti o richiamati i seguenti **obblighi**:
- a. la spedizione in argomento deve essere effettuata in osservanza delle previsioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006 e in particolare dall'articolo 16;
 - b. il notificatore dovrà informare le autorità competenti interessate ed il destinatario, circa la data effettiva della spedizione, inviando tramite e-mail copia firmata del documento di movimento compilato, almeno tre giorni lavorativi prima che la stessa abbia inizio;
 - c. Il notificatore dovrà versare alla Provincia i diritti amministrativi nella misura prevista dal Decreto Ministeriale n. 370/1998 sulla base dei quali saranno rilasciati i corrispondenti documenti di movimento a condizione che le relative spedizioni siano coperte da garanzia finanziaria nei termini di cui al punto 6, lettera a), fatto salvo l'importo di € 129,10 già versato al momento della richiesta del documento di notifica che copre le prime cinque spedizioni.
8. vengono fornite le seguenti **informazioni e avvertenze**:
- a. La Provincia si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di aggiornare, modificare, sospendere o revocare il presente "consenso" in qualsiasi momento.
 - b. Qualora non espressamente indicate, s'intendono riportate nel presente documento tutte le prescrizioni imposte in materia di gestione dei rifiuti dalla vigente normativa.
 - c. Il presente provvedimento viene inviato a:
 - Notificatore
 - Produttore
 - Autorità di destinazione
 - Autorità di transito
 - Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia – Dipartimento di Pordenone, cui va allegata copia completa del dossier di notifica e dell'atto di consenso dell'autorità di destinazione.
 - d. Il destinatario del presente provvedimento può ricorrere nei modi di legge contro di

esso, alternativamente al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento dello stesso.

9. Si dà atto che la presente determinazione è assunta nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica..

Pordenone, li 25/07/2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Paolo Verardo

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO VERARDO

CODICE FISCALE: VRRPLA68C11H657X

DATA FIRMA: 25/07/2014 03:30:49

IMPRONTA: 0B44872A1D3FED8A1430FFEB60DEEA67FB0D5FA23CB0B9E77155D79239637302
FB0D5FA23CB0B9E77155D792396373022C90B9B8F19AF97A23DA57956908E314
2C90B9B8F19AF97A23DA57956908E3141A7507017E85E1BA4DE31B02A5B851A1
1A7507017E85E1BA4DE31B02A5B851A19C6AD97C36A7B0E09CFA9A95DAE4B46D